

Regolamento prestito obbligazionario
BANCA DEL PIEMONTE
2005-2012 5^a emissione
tasso fisso crescente multicallable – cedola semestrale

ART. 1 – IMPORTO E TAGLI

Il prestito obbligazionario è regolato dalle seguenti norme e condizioni e, per quanto in esse non è specificato, dalle norme legislative, amministrative e regolamentari previste per i titoli obbligazionari emessi da banche. Il prestito obbligazionario di un importo massimo di 15 milioni di euro è costituito da un massimo di n. 15.000 obbligazioni del valore nominale di 1.000 euro ciascuna.

ART. 2 - GODIMENTO E DURATA

La durata del prestito è di 84 mesi, a partire dall'11 luglio 2005 ("Data di Godimento") e fino all'11 luglio 2012 ("Data di Scadenza"). Salvo quanto previsto al successivo art.7.

ART. 3 - PERIODO DI OFFERTA

Dal 27 giugno 2005 al 22 luglio 2005 salvo chiusura anticipata. Prenotazioni raccolte fino all'08 luglio 2005, regolamento l'11 luglio 2005; dopo, regolamento il giorno successivo alla sottoscrizione con conteggio del rateo maturato.

ART. 4 - PREZZO DI EMISSIONE

Le obbligazioni sono emesse alla pari, ad un prezzo di 1.000 Euro cadauna.

ART. 5 - INTERESSI

Le obbligazioni corrispondono, al lordo dell'imposta sostitutiva di cui al successivo articolo 10 e senza deduzione di spese, cedole semestrali posticipate pagabili l'11 gennaio e l'11 luglio di ciascun anno a partire dall'11 gennaio 2006 (incluso) e fino all'11 luglio 2012 (incluso). **Prima e seconda cedola semestrale:** il tasso di interesse della prima cedola semestrale, pagabile l'11 gennaio 2006 e della seconda cedola semestrale, pagabile l'11 luglio 2006 è pari all'1,075% lordo, corrispondente al 2,15% nominale annuo lordo. **Terza e quarta cedola semestrale:** il tasso di interesse della terza cedola semestrale, pagabile l'11 gennaio 2007 e della quarta cedola semestrale, pagabile l'11 luglio 2007, è pari all'1,15% lordo, corrispondente al 2,30% nominale annuo lordo. **Quinta e sesta cedola semestrale:** il tasso di interesse della quinta cedola semestrale, pagabile l'11 gennaio 2008 e della sesta cedola semestrale, pagabile l'11 luglio 2008, è pari all'1,225% lordo, corrispondente al 2,45% nominale annuo lordo. **Settima ed ottava cedola semestrale:** il tasso di interesse della settima cedola semestrale, pagabile l'11 gennaio 2009 e dell'ottava cedola semestrale, pagabile l'11 luglio 2009, è pari all'1,30% lordo, corrispondente al 2,60% nominale annuo lordo. **Nona e decima cedola semestrale:** il tasso di interesse della nona cedola semestrale, pagabile l'11 gennaio 2010 e della decima cedola semestrale, pagabile l'11 luglio 2010, è pari all'1,375% lordo, corrispondente al 2,75% nominale annuo lordo. **Undicesima e dodicesima cedola semestrale:** il tasso di interesse dell'undicesima cedola semestrale, pagabile l'11 gennaio 2011 e della dodicesima cedola semestrale, pagabile l'11 luglio 2011, è pari all'1,45% lordo, corrispondente al 2,90% nominale annuo lordo. **Tredicesima e quattordicesima cedola semestrale:** il tasso di interesse della tredicesima cedola semestrale, pagabile l'11 gennaio 2012 e della quattordicesima cedola semestrale, pagabile l'11 luglio 2012, è pari all'1,55% lordo, corrispondente al 3,10% nominale annuo lordo.

Il calcolo degli interessi sarà effettuato dalla Banca del Piemonte ("l'Agente per il Calcolo") utilizzando la convenzione giorni effettivi / giorni effettivi (ACT/ACT).

ART.6 - RIMBORSO

Il prestito obbligazionario sarà rimborsato alla pari in un'unica soluzione alla scadenza dell'11 luglio 2012, salvo quanto previsto al successivo art.7. Successivamente a tale data le Obbligazioni cesseranno di produrre interessi.

ART.7 - RIMBORSO ANTICIPATO

La Banca del Piemonte si riserva la facoltà di procedere, trascorsi ventiquattro mesi dalla data di emissione e qualora le condizioni di mercato si siano modificate rispetto al momento dell'emissione, al rimborso anticipato delle obbligazioni in circolazione, con preavviso di almeno quindici giorni di calendario, alle seguenti date: 11 luglio 2007 – 11 gennaio 2008 – 11 luglio 2008 – 11 gennaio 2009 – 11 luglio 2009 – 11 gennaio 2010 – 11 luglio 2010 – 11 gennaio 2011 – 11 luglio 2011 – 11 gennaio 2012. Anche il rimborso anticipato avverrà alla pari e senza alcuna deduzione per spese.

ART. 8 – CASSE INCARICATE

Le Obbligazioni sono accentrate presso la Monte Titoli Spa ed assoggettate alla disciplina di dematerializzazione .

Il pagamento delle cedole scadute e il rimborso delle obbligazioni avranno luogo presso le filiali della Banca del Piemonte, presso la Monte Titoli spa per i titoli dalla stessa amministrati, nonché presso le altre banche incaricate.

ART. 9 – TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

ART. 10 - REGIME FISCALE

Gli interessi sulle obbligazioni di cui al presente regolamento sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, ai sensi del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Per eventuali e successive variazioni si applicherà il regime fiscale previsto dalle disposizioni di legge pro- tempore in vigore.

ART. 11 - VARIE

Le comunicazioni di Banca del Piemonte agli obbligazionisti saranno validamente effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Le obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi a favore della Banca emittente.

Qualora la scadenza di pagamento di un qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente prestito obbligazionario maturasse in un giorno non lavorativo, tale pagamento verrà eseguito il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo senza che ciò comporti lo spostamento delle scadenze successive ovvero la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli obbligazionisti.

Il possesso della contabile relativa all'operazione di acquisto delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.

Il presente regolamento è redatto in ottemperanza alle norme vigenti nel territorio italiano in materia di raccolta del risparmio e di sollecitazione all'investimento. Non essendo prevista alcuna offerta o collocamento in Paesi diversi dall'Italia, Banca del Piemonte non assume alcuna responsabilità o garanzia in relazione al rispetto delle norme relative alla raccolta del risparmio e alla sollecitazione all'investimento ovvero all'ottemperanza di norme analoghe vigenti in Paesi stranieri.

Per qualsiasi controversia sarà competente il foro di Torino.

Il sottoscritto _____ dichiara di aver ritirato copia del presente regolamento.

DATA

FIRMA